

**SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CORRETTIVA
E STRAORDINARIA DELLE CABINE ESAZIONE PEDAGGIO, CANCELLETTI CHIUDIPISTA ED
OPERE DI CARPENTERIA METALLICA PER LE TRATTE DI COMPETENZA DELLA
DIREZIONE 2° TRONCO**

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000)/ Direzione Secondo Tronco di Milano, con sede in Novate Milanese, 20056, in via della Polveriera n. 9, in persona dell'Ing. Luca Beccaccini nella qualità di Direttore di Tronco, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di giusta procura (nel seguito per brevità anche "Committente")

E

l'impresa, con sede legale in (.....), ViaC.a.p., iscritta nel Registro delle Imprese di Codice fiscale n.° , partita IVA....., rappresentata dain qualità di..... giusti poteri a lui conferiti

[eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del RTI costituito con l'impresa con sede legale in (.....), ViaC.a.p.iscritta nel Registro delle Imprese di con Codice fiscale n.°partita IVA.....(Mandante) e l'impresa con sede legale in (.....), ViaC.a.p.iscritta nel Registro delle Imprese di con Codice fiscale n.°partita IVA.....(Mandante), (nel seguito per brevità anche "Contraente"),

La Committente e la Contraente congiuntamente denominate come le "Parti"

PREMESSO CHE

- la Committente ha approvato l'avvio del procedimento selettivo per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria delle cabine esazione pedaggio, cancelletti chiudipista ed opere di carpenteria metallica per le tratte di competenza della Direzione 2° Tronco, il cui importo complessivo a base del suddetto procedimento è pari ad € 213.902,14, di cui € 2.093,23 relativi ad oneri sulla sicurezza, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo;
- all'esito dell'anzidetta procedura, la miglior offerta è risultata essere quella presentata dall'impresa _____;

- la suddetta Società ha manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
 - la Contraente conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara, ed in particolare di avere offerto il prezzo di €....., di cui €..... per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso;
 - [Eventuale, nel caso di consorziate esecutrici] l'impresa, nella documentazione di gara ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto del presente contratto, le imprese consorziate: “....” con sede legale in, Via, con Codice Fiscale e Partita IVA n. e la società “....”, con sede legale in, Via, con codice fiscale e partita Iva n.;
 - [eventuale, in caso di R.T.I.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. / in data / / per Dott. Notaio in, iscritto al Collegio Notarile di, le Imprese e si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa, conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - la Contraente ha presentato tutta la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente atto, che, anche se non materialmente allegata allo stesso, ne forma parte integrante e sostanziale;
 - le Parti intendono quindi procedere alla formalizzazione del presente atto per regolare i reciproci rapporti per lo svolgimento del Contratto nel rispetto del complessivo quadro normativo di riferimento;
- Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento selettivo, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti; ed in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

- 1) Capitolato Speciale - Parte Tecnica;
- 2) le Dichiarazioni formulate dal Contraente in sede di gara;
- 3) (eventuale, in caso di RTI) il mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui allegato in originale o copia conforme all'originale sub lett. “_”;

- 4) l'offerta economica/[Eventuale] **Elenco prezzi prodotta/o dal Contraente in sede di gara, allegata al presente atto sotto la lettera “__”**
- 5) il DUVRI (Documento Unico di valutazione dei Rischi interferenti redatto dal RT) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- 6) la garanzia definitiva prodotta dal Contraente con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente Contratto, qui allegata unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte;
- 7) tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

L'affidamento viene accettato dal Contraente con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 2

Oggetto del Contratto

ASPI affida alla Contraente, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria delle cabine esazione pedaggio, cancelletti chiudipista ed opere di carpenteria metallica per le tratte di competenza della Direzione 2° Tronco

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Contratto e relativi allegati.

Articolo 3

Importo del Contratto

L'importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., è pari ad €, comprensivo di € 2.093,23 per oneri della sicurezza.

La Committente si riserva l'opzione di proroga temporale del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Qualora le prestazioni oggetto del presente Contratto ricadano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni, il sistema di corrispettivo comprende anche i compensi relativi agli eventuali costi derivanti da rischi da interferenza individuati dal DUVRI allegato al presente Contratto.

Il valore previsto, indicato nella prima pagina del presente Contratto, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto alla Contraente onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto la Contraente accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, la stessa Contraente non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

Articolo 4

Invariabilità dei Prezzi

Il valore previsto potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto alla Contraente onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente contratto la Contraente accetta espressamente, quindi, che la formalizzazione del contratto non genera nello stesso alcuna aspettativa di diritto nell'acquisizione dell'intera fornitura delle prestazioni previste in oggetto e che, pertanto, anche in caso di consuntivazione di attività commissionate significativamente inferiori a quelle massime previste dal contratto, la stessa Contraente non avrà nulla a pretendere da parte della Committente atteso che i costi unitari per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono dalla stessa considerate, come in effetti sono, adeguatamente remunerative.

Articolo 5

Oneri della Contraente

La Contraente avrà cura che il proprio personale non operi in esclusiva per Autostrade.

La Contraente si impegna a consentire e ad agevolare l'esercizio, da parte della Committente, dei controlli sullo svolgimento del servizio e sull'osservanza degli obblighi assunti con il presente contratto, fornendo tutte le informazioni richieste e predisponendo gli opportuni interventi idonei allo scopo. Per nessun motivo, neppure in caso di controversia, la Contraente potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio, salvo i casi di comprovata forza maggiore per i quali la Contraente si obbliga a dare tempestiva comunicazione.

Articolo 6

Referente Tecnico e Responsabile Tecnico del contratto

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, il Contraente dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e l'indirizzo PEC.

Il Referente Tecnico dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Referente Tecnico indicato dal Contraente è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Tecnico del Contratto individuato dalla Committente, quale soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti della Contraente per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato, è indicato fin d'ora nella persona dell'Ing. Giuseppe Mangiapane.

Il Responsabile Tecnico e il Referente Tecnico costituiranno reciprocamente il punto di contatto in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Tecnico rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto, di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 7

Durata e Opzione

La durata del presente Contratto è fissata in tre anni dalla data di stipula dello stesso.

La Committente si riserva l'opzione di proroga temporale del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Articolo 8

Penali

Nella eventualità che le prestazioni oggetto del contratto non venissero eseguite correttamente e/o effettuate nei termini indicati, Autostrade si riserva la facoltà di applicare alla Contraente le seguenti penali:

- una penale pari all' 1‰ del valore contratto per ogni evento contestato o giorno di ritardo; nel caso di interventi di manutenzione correttiva verrà applicata una penale pari all' 0,5‰ del valore del contratto per ogni ora di ritardo.
- una penale pari a € 258,00 ogni qualvolta si verifichi la mancata reperibilità, salvo restando l'obbligo della Contraente di pagare le spese per l'eventuale intervento di altro personale e dell'eventuale lucro cessante.
- una penale pari a € 300,00 sulla valorizzazione del singolo ordinativo per la mancata ottemperanza alle disposizioni di sicurezza indicate nel paragrafo 7 "verifiche e controlli in corso di esecuzione" e paragrafo 11 "Sicurezza sul lavoro" del Capitolato, allegato al presente contratto.

Inoltre, la mancata ottemperanza alle disposizioni di sicurezza determinerà l'immediato allontanamento del personale della contraente.

La Contraente dovrà provvedere all'adeguamento alla disposizione di sicurezza violata quanto prima e comunque entro il termine che verrà indicato dalla Committente. Superato il termine anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto a quanto prescritto, la Committente si riserva di applicare alla Contraente un ulteriore penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

una penale pari all'1% del valore del contratto nel caso di non conformità delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti rispetto alle prescrizioni del Capitolato Tecnico;

una penale pari all'1% del valore del contratto nel caso di inadempienza nel rilascio dei formulari;

Nell'eventualità in cui il cumulo delle penali raggiungesse un importo pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, sarà facoltà di Autostrade risolvere lo stesso.

La Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto di Autostrade a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni

Articolo 9

Sicurezza sul lavoro

La Contraente, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

La Contraente è tenuta a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

La Contraente è tenuta altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- d) informare immediatamente la Committente in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attività, fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni alla Contraente circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte della Contraente delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità della Contraente per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte della Contraente o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi.

Nei predetti casi la Contraente dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla Contraente e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione preliminare di cooperazione e coordinamento congiunta tra le Parti prima dell'inizio delle lavorazioni e dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la prestazione.

Articolo 10

Prescrizioni a tutela dei lavoratori

La Contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

La Contraente è tenuta altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta della Committente e fino a due anni successivi alla data della cessazione del Contratto:

- copia del documento unico di regolarità contributiva (Modello DURC) o dichiarazione sostitutiva.

La Contraente dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, presentando la relativa documentazione.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Committente è subordinato alla presentazione da parte della Contraente di tutta la documentazione richiesta nel presente articolo.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza della Contraente., con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

La Contraente si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestatale in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'Art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestatale in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

La Contraente si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte della Contraente e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo 11

Tutela dell'ambiente e della sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, la Contraente si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine la Contraente dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura – ovvero durante le attività svolte per conto della Committente - al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

Articolo 12

Residui da lavorazione – Rifiuti

La Contraente sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al Responsabile Tecnico del Contratto.

Tutti i rifiuti le sostanze e i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutte le sostanze e i materiali in genere derivanti da attività svolte dalla Contraente e di cui la stessa intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese della Contraente, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica/recupero aventi sia natura economica che amministrativa.

La Contraente sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto, l'accertamento dei titoli abilitativi del trasportatore, dell'impianto di recupero o di smaltimento, i registri di carico e scarico, i formulari di identificazione del rifiuto per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

La Contraente provvederà altresì sotto la propria responsabilità a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per un'adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare per i rifiuti pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o quantitativi previsti dalla normativa vigente, l'effettuazione del deposito esclusivamente in zone non esposte al dilavamento, la prevenzione della contaminazione del suolo tramite deposito su aree pavimentate o comunque rese impermeabili, la prevenzione della contaminazione degli scarichi, la corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, l'assenza di miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, l'intervento tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o del Responsabile tecnico del contratto, sia effettuato per le attività di cui al presente contratto, la Contraente a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte

dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

La Contraente, preliminarmente all'avvio delle attività, dovrà produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico della Contraente.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, la Contraente dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera affidata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Articolo 13

Verifica di regolare esecuzione

Il personale dell'ufficio competente della Committente si riserva il diritto di effettuare la verifica di quanto fornito per riscontrarne la rispondenza con quanto richiesto; in tal caso verrà redatto apposito verbale, che dovrà essere controfirmato da entrambe le Parti.

Nell'eventualità in cui venissero riscontrati vizi palesi od occulti della fornitura, gli stessi saranno denunciati entro 60 giorni alla Contraente, affinché la Contraente possa provvedere alla loro correzione entro i successivi 15 gg naturali. La denuncia non sarà necessaria se la Contraente ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. In tal caso i 15 gg. decorreranno dal riconoscimento dei medesimi vizi.

E' fatta salva la facoltà della Committente di risolvere il contratto in caso di mancata eliminazione dei vizi nei termini anzi detti o in caso in cui gli stessi persistano anche in esito all'intervento della Contraente.

Autostrade effettuerà verifiche e controlli a campione, per il tramite dei propri responsabili tecnici, ausiliari alla viabilità, polizia stradale, professionisti esterni all'uopo incaricati, nei quali saranno accertati l'adozione degli appositi DPI idonei alle lavorazioni in atto, la corretta posa della segnaletica e/o limitazione delle aree di lavoro adeguata alle interferenze presenti, l'identità delle maestranze e la dotazione delle rispettive autorizzazioni a manovre riferite al contratto, la presenza della documentazione della sicurezza aggiornata (DUVRI, verbali, POS, attestati, ecc...).

La mancata ottemperanza alle disposizioni di sicurezza determinerà l'immediato allontanamento del personale della contraente e l'esposizione della penale prevista all'art. 8.

Articolo 14

Garanzia

La Contraente garantisce quanto oggetto del presente Contratto, contro difetti imputabili al materiale o al montaggio, per un periodo di 24 mesi dalla data di spedizione oppure *[dalla data del verbale di favorevole collaudo oppure dalla data di presa in consegna degli impianti]*.

In ottemperanza alla suddetta garanzia, la Contraente provvederà a rimettere in efficienza con immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.

Durante il periodo di garanzia la Contraente si impegna a fornire, qualora i tempi per la riparazione dovessero essere superiori a xxx giorni, *[oggetto della garanzia]* in sostituzione per tutta la durata dell'intervento.

In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, quest'ultimo sarà prolungato per le sole parti sostituite.

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico della Contraente.

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto alla Contraente per iscritto, non appena il guasto si manifesti. Qualora la Contraente non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la Committente, previo avviso a mezzo Raccomandata A.R., sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sulla Contraente.

Articolo 15

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva della Contraente è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva della Contraente potrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro della Contraente o del sub contraente in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti della Contraente, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare alla Contraente gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 16

Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato secondo le modalità stabilite nel *CSA/offerta/....*

I pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 30 giorni decorrenti dalla data di emissione della fattura.

Resta inteso che non sarà riconosciuto alla contraente alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RT e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

È inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

La Contraente potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti, le cui condizioni sono riportate nella prima pagina del presente Contratto, saranno effettuati dalla Committente esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dalla Contraente, previa restituzione della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del benestare da parte dell'Unità competente della Committente.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse – Società di servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture non pervenute in modalità elettronica.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseSpA, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dalla Contraente.

I pagamenti delle prestazioni dedotte in contratto da parte della Contraente sono vincolate presentazione di un DURC regolare.

Articolo 17

Cessione del credito o del Contratto

Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente Contratto sono regolate dall'art. 1264 del codice civile ed avranno efficacia solo previa notifica per iscritto a mezzo PEC da parte della Contraente al Responsabile Tecnico del Contratto, ed in assenza di qualsivoglia impedimento giuridico-legale.

Resta ferma la responsabilità della Contraente nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 18

Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è Ing. Luca Beccaccini, quale Direttore del Secondo Tronco della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

. L'Contraente, nella persona di, nella qualità di della Società, contattabile all'indirizzo PEC

Articolo 19

Proprietà intellettuale ed industriale

Autostrade per l'Italia sarà proprietaria esclusiva di ogni e qualsivoglia diritto di proprietà intellettuale, inclusi, senza ad essi essere limitati, diritti di brevetto e diritti di autore, relativi a qualsiasi scoperta, invenzione, idea, metodo, processo, informazione ed altri dati concepiti, attuati, sviluppati o ridotti in pratica dal Fornitore, su specifica ed espressa richiesta scritta di Autostrade per l'Italia, in esecuzione delle attività funzionali alla fornitura ad Autostrade per l'Italia di cui al presente contratto [e che siano relativi alle specifiche personalizzazioni hardware e/o software, purché queste ultime siano frutto di un'elaborazione originale di Autostrade per l'Italia e non siano riconducibili alla implementazione o alla interpretazione di uno standard reale o de facto supportato dai Prodotti forniti dal Fornitore] (di seguito i "Risultati"). Il Fornitore non potrà fare alcun uso dei Risultati se non al solo ed esclusivo fine di fabbricare Prodotti per la loro fornitura ad Autostrade per l'Italia.

Al fine di garantire ad Autostrade per l'Italia il pieno beneficio e la piena fruibilità dei Risultati il Fornitore si impegna a consegnare ad Autostrade per l'Italia ogni e qualsivoglia informazione e documentazione che concerne i Risultati, [codici sorgente esclusi], ed ogni elemento ritenuto necessario a consentire ad Autostrade per l'Italia il loro pieno utilizzo. Il Fornitore si impegna altresì, anche per conto del proprio personale, a fornire ad Autostrade per l'Italia le informazioni e gli elementi sui Risultati necessari al deposito da parte di Autostrade per l'Italia e alla prosecuzione di eventuali domande di brevetto italiane o estere che si riferiscano a tali Risultati ed a sottoscrivere ogni documento che fosse richiesto ai fini di tali deposito e prosecuzione. Il Fornitore terrà comunque pienamente indenne Autostrade per l'Italia da ogni eventuale pretesa di compenso di proprio personale in relazione al contributo che il medesimo possa avere dato relativamente a Risultati rispetto ai quali Autostrade per l'Italia deposita domande di brevetto, [salvo il fatto che Autostrade per l'Italia riconosce il diritto del personale del Fornitore che abbia contribuito a Risultati brevettabili di essere menzionati tra gli inventori nelle relative domande di brevetto].

In caso il Fornitore sia proprietario o comunque disponga durante il periodo di vigenza di questo Contratto di diritti di proprietà intellettuale ("Diritti"), tali per cui l'utilizzo dei Risultati ne costituirebbe contraffazione, il Fornitore concede fin d'adesso ad Autostrade per l'Italia licenza non-esclusiva, irrevocabile, gratuita, valida in tutto il mondo, con diritto di sub-licenziare, usare o commercializzare sotto i Diritti qualsiasi prodotto, processo o servizio che utilizzi i Risultati.

In caso di violazione, da parte del Fornitore, degli obblighi di cui al presente articolo, Autostrade per l'Italia potrà rivalersi sul Fornitore per il risarcimento dei danni riservandosi la facoltà, qualora la violazione avvenga nel corso della durata del contratto, di risolvere di diritto il presente contratto ex art. 1456 c.c.

Articolo 20

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi alla Contraente con raccomandata a/r o a mezzo PEC, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Cessione del credito o del Contratto”, “Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, “Obblighi della Contraente”, “Sicurezza Sul Lavoro”, “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Garanzie”.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere da comunicarsi alla Contraente con raccomandata a/r o a mezzo PEC:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, la Contraente comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali alla Contraente pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) il caso in cui la Contraente non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo “Sicurezza sul Lavoro”.

In caso di risoluzione del Contratto per colpa della Contraente, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dalla Contraente nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati, avrà diritto al risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento della Contraente il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze della Contraente, fino a capienza.

Resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti della Contraente, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

La Contraente, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 20

Recesso

La Committente ai sensi dell'art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto secondo le modalità di seguito precisate.

La Committente recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta alla Contraente con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

La Contraente avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni realizzate ed accettate.

Articolo 21

Esecuzione in danno

Qualora la Contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dalla Contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

La Contraente dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività. Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti della Contraente ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della Committente.

Articolo 22

Risarcimento Danni – Indennizzi

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dalla Contraente o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli importi in compensazione, la Contraente si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Contraente.

Articolo 23

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

La Contraente attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 24

Codice Etico; Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo Policy Anticorruzione

La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Società ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per l'Italia.

Articolo 25

Non Esclusiva

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia dovuto all'Contraente alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo 26

Impegno di Riservatezza

La Contraente si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui la Contraente venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per la Contraente per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali la Contraente è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

La Contraente è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza la Contraente è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto alla Contraente, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che la Contraente medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto alla Contraente di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo 27

Foro Competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l'Contraente attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione KPMG Spa svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

Il presente è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate attraverso il portale Acquisti HWTP all'interno della specifica sezione della gara di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, il Contraente, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall'apposita sezione del Portale HWTP la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente atto, questo ed i relativi allegati dovranno esser caricati nell'apposita sezione della gara di interesse del Portale HWTP entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

La Contraente dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1342 c.c., i seguenti articoli del presente contratto d'appalto: remunerazione corrispettivo, anticipazione, revisione ed aggiornamento del corrispettivo, tempistica dell'appalto, riserve della Contraente, tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta,

pagamenti, oneri ed obblighi a carico della Contraente, esecuzione in presenza di traffico, misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti, prescrizioni a tutela dei lavoratori, clausola sociale, residui da lavorazione – rifiuti, tutela dell’ambiente e della sicurezza, obblighi ed oneri a carico della Contraente in materia di inquinamento ambientale, sicurezza sul lavoro, gestione rifiuti da attività svolta dalla Contraente, gestione rifiuti da attività svolta da parte della committente, modifica del contratto durante il periodo di efficacia, subappalti e subcontratti, avvalimento, verifica di conformità, proprietà industriale e commerciale – brevetti, manleva, risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa, recesso, esecuzione in danno, risarcimento danni – indennizzi, risoluzione delle controversie - foro competente, spese dell’affidamento, risoluzione del contratto ai sensi del d.lgs. n. 159/2011 s.m.i., rimborso spese di pubblicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.